

guida agli ammortizzatori sociali.

trattamento ordinario di integrazione salariale.

Art. 19 D.L. 17 marzo 2020, n.18, cd. Decreto Cura Italia, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27.

campo di applicazione

- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all'armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall'attività di escavazione.

destinatari

Lavoratori assunti con **contratto di lavoro subordinato**, compresi gli apprendisti, alla data del **23 febbraio 2020**.

causale

Possibilità di avvalersi della **causale "emergenza COVID-19"**, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica che portano alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa nel corso nell'anno 2020.

condizioni

- Non è necessario che i lavoratori abbiano un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 al momento di presentazione della domanda.
- I datori di lavoro sono esentati dagli obblighi di informazione e consultazione sindacale normalmente applicabili secondo la normativa propria del trattamento ordinario di integrazione salariale.
- La domanda deve, in ogni caso essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
- È prevista la possibilità per i datori di lavoro con unità produttive site nelle cd. zone rosse, così come individuate dall'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva in tali zone, limitatamente ai lavoratori in forza ivi residenti o domiciliati, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale "emergenza COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi.

durata

Durata massima di 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020.

misura

Il trattamento è pari all'**80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

assegno ordinario erogato dal fondo di integrazione salariale (FIS).

Art. 19 D.L. 17 marzo 2020, n.18, cd. Decreto Cura Italia, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27.

campo di applicazione

L'assegno ordinario può essere richiesto, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, da datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione di CIGO e CIGS e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

destinatari

Lavoratori assunti con **contratto di lavoro subordinato**, compresi gli apprendisti, alla data del **23 febbraio 2020**.

causale

Possibilità di avvalersi della **causale "emergenza COVID-19"**, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica che portano alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa nel corso nell'anno 2020.

condizioni

- Non è necessario che i lavoratori abbiano un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni al momento di presentazione della domanda.
- I datori di lavoro che presentano la domanda sono dispensati dai termini di cui all'articolo 30, comma 2 del D. Lgs. n. 148/2015 (presentazione della domanda non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).
- La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
- Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal FIS non si applica il tetto aziendale, ex art.29, comma 4, d.lgs. 148/2015, che obbliga a limitare le prestazioni del FIS in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascun datore di lavoro.
- È prevista la possibilità per i datori di lavoro con unità produttive site nelle cd. zone rosse, così come individuate dall'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva in tali zone, limitatamente ai lavoratori in forza ivi residenti o domiciliati, di presentare domanda di di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi.

durata

Durata massima di 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020.

misura

Il trattamento è pari all'**80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

assegno ordinario erogato dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

Art. 19 D.L. 17 marzo 2020, n.18, cd. Decreto Cura Italia, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27.

campo di applicazione

I Fondi Bilaterali Alternativi di settore disciplinati dall'art. 27, d.lgs.48/2015 (Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione e Fondo Bilaterale dell'artigianato), garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario.

destinatari

Lavoratori assunti (in somministrazione, nel caso del TIS di settore) con **contratto di lavoro subordinato**, compresi gli apprendisti, alla data del **23 febbraio 2020**.

causale

Possibilità di avvalersi della **causale "emergenza COVID-19"**, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica che portano alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa nel corso nell'anno 2020.

condizioni

Gli **oneri finanziari** relativi alla predetta prestazione sono **a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020** e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

durata

Durata massima di 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020.

misura

Il trattamento è pari all'**80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria.

Art. 20 D.L. 17 marzo 2020, n.18, cd. Decreto Cura Italia, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27.

campo di applicazione e destinatari

Aziende che hanno in corso al 23 febbraio 2020 un trattamento di integrazione salariale straordinario.
Il trattamento di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

causale

In caso di trattamenti di integrazione salariale straordinaria per una qualsiasi delle causali previste (riorganizzazione, crisi aziendale, contratto di solidarietà), è possibile chiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale per la **causale "emergenza COVID-19"**.

condizioni

La concessione del trattamento ordinario è subordinata alla sospensione degli effetti della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

I datori di lavoro con unità produttive site nelle cd. zone rosse, così come individuate nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi, nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020.

durata

Durata massima di 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020.

misura

Il trattamento è pari all'**80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso.

Art. 21 D.L. 17 marzo 2020, n.18, cd. Decreto Cura Italia, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27.

campo di applicazione e destinatari

Datori di lavoro che hanno in corso al 23 febbraio 2020 un assegno di solidarietà.

Il trattamento di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

causale

In caso di trattamenti di assegni di solidarietà in corso, è possibile chiedere il trattamento di assegno ordinario per la **causale "emergenza COVID-19"**.

condizioni

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.

durata

Durata massima di 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020.

misura

Il trattamento è pari all'**80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

TIS procedura semplificata.

Art. 2 Accordo in materia di continuità occupazionale e retributiva dei lavoratori somministrati coinvolti dall'emergenza COVID-19, 6 marzo 2020.

campo di applicazione e destinatari

La procedura TIS "semplificata" è esperibile, da parte dell'Agenzia per il lavoro, per **i lavoratori in somministrazione presso utilizzatori che abbiano attivato un ammortizzatore sociale, ovvero per i lavoratori che beneficiano comunque di ammortizzatori sociali.**

causale

La misura è strettamente connessa alla straordinarietà della situazione riguardante **l'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

condizioni

- Non è necessario che i lavoratori in somministrazione abbiano un'anzianità nel settore di almeno 90 giornate.
- La misura è attivabile dandone preventiva comunicazione alle OO.SS. territoriali, nel caso in cui l'intervento coinvolga lavoratori di una medesima regione, o nazionali se l'intervento coinvolge lavoratori di più regioni.
- La prestazione di Tis, anticipata dal lavoratore all'Agenzia, è rimborsata integralmente dal Fondo su base bimestrale.

durata

La misura ha vigenza **dal 23 febbraio 2020 fino al 30 aprile 2020** fatte salve, per il termine finale, eventuali diverse deliberazioni assunte dalle Parti in relazione all'andamento dell'emergenza.

misura

Il trattamento è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

TIS in deroga.

Art. 3 Accordo in materia di continuità occupazionale e retributiva dei lavoratori somministrati coinvolti dall'emergenza COVID-19, 6 marzo 2020.

campo di applicazione e destinatari

Il Tis in deroga è attivabile dall'Agenzia per il lavoro nei soli **casi in cui l'utilizzatore non attivi un ammortizzatore sociale, ovvero verso lavoratori che comunque non beneficiano di ammortizzatori sociali.**

causale

In **via** del tutto **eccezionale**, ed unicamente al fine di salvaguardare la continuità occupazionale presso l'utilizzatore e reddituale dei lavoratori in somministrazione sospesi dalla loro attività lavorativa, o con orario ridotto per ragioni direttamente o indirettamente collegate agli effetti legati all'**emergenza COVID-19**, è possibile attivare, in via sperimentale, il TIS "in deroga" alla procedura ordinaria.

condizioni

- Non è necessario che i lavoratori in somministrazione abbiano un'anzianità nel settore di almeno 90 giornate.
- L'Agenzia per il lavoro è tenuta a richiedere formalmente, di norma con l'assistenza e/o per il tramite di Assolavoro, un incontro alle OO.SS. nazionali da tenersi anche, ove possibile, in modalità da remoto, per la sottoscrizione, entro 5 giorni dalla suddetta richiesta di incontro, dell'Accordo in ogni caso indispensabile per l'attivazione della TIS "in deroga".
- In sede di richiesta di incontro va motivata e documentata la difficoltà di accesso all'ammortizzatore sociale pubblico da parte dell'utilizzatore/lavoratore.
- La prestazione di Tis, anticipata dal lavoratore all'Agenzia, è rimborsata integralmente dal Fondo su base bimestrale.

durata

La misura ha vigenza dal 23 febbraio 2020 fino al 30 aprile 2020 fatte salve, per il termine finale, eventuali diverse deliberazioni assunte dalle Parti in relazione all'andamento dell'emergenza.

misura

Il trattamento è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

cassa integrazione in deroga.

Art. 22 D.L. 17 marzo 2020, n.18, cd. Decreto Cura Italia, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27.

campo di applicazione

Datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per i quali non trovino applicazione** le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, ossia **cassa integrazione e Fondi**.

destinatari

Lavoratori dipendenti già in forza al **23 febbraio 2020**.

causale

Le **Regioni e Province autonome** possono riconoscere, in conseguenza **dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**, trattamenti di **cassa integrazione salariale in deroga**.

condizioni

- Ai fini del riconoscimento da parte delle Regioni e Province autonome, è richiesto un accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.
- Le domande sono presentate alla Regione e alle Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
- I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione.
- Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- I datori di lavoro con unità produttive site nelle cd. zone rosse, così come individuate nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle zone suddette, limitatamente ai lavoratori in forza ivi residenti o domiciliati, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.
- Al di fuori dei casi sopra citati, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di CIG in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a 4 settimane.
- **In relazione ai dettagli applicativi della Cassa integrazione in deroga si demanda alle diverse normative regionali.**

durata

La cassa in deroga può essere riconosciuta per la **durata della sospensione del rapporto di lavoro** e comunque per un **periodo non superiore a 9 settimane**.

misura

Il trattamento è pari all'**80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

I datori di lavoro che accedono agli specifici ammortizzatori sociali previsti per affrontare l'emergenza COVID-19 possono legittimamente procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, così come previsto dall'art. 19 bis della Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del D.L. 17 marzo 2020, n.18, cd. Decreto Cura Italia.